

Relazione ex art. 6, comma 1, DM n. 57 del 20 febbraio 2014 - RATING DI LEGALITA'

Il Ministero dell'Economia e Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno emanato in data 20 febbraio 2014 il decreto n.57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.81 del 7 aprile 2014, intitolato *“Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art.5-ter, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n.27.”*

Specificamente gli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale sopra indicato prevedono che le banche tengano in considerazione il rating di legalità nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti. Pertanto le Banche prevedono procedure interne per disciplinare l'utilizzo del rating di legalità e i suoi riflessi su tempi e sui costi delle istruttorie. Tengono altresì in considerazione il suddetto rating tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa, nonché nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, qualora ne riscontrino la rilevanza rispetto all'andamento del rapporto creditizio.

L'impresa che chiede il finanziamento comunica di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità e si impegna a comunicare alla banca l'eventuale revoca o sospensione del rating intervenuta tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione.

Le banche, nei casi in cui abbiano tenuto conto del rating di legalità nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione del credito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, verificano, in sede di monitoraggio del credito, la persistenza del rating di legalità e del punteggio di rating attribuito all'impresa ai fini dell'eventuale revisione delle suddette condizioni economiche.

Ai sensi dell'art. 6 del DM le banche trasmettono annualmente alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile, una dettagliata relazione sui casi in cui il rating di legalità non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto previsto all'articolo 4, illustrandone le ragioni sottostanti. Della suddetta relazione ciascuna banca fornisce adeguata pubblicità attraverso il proprio sito internet.

Procedure interne

Al fine di tener conto di tale requisito si è proceduto ad aggiornare le procedure interne specificando l'iter dedicato alla gestione delle domande di finanziamento presentate dalle imprese in possesso di rating di legalità, valutando eventuali condizioni particolari per l'accesso al credito in termini di riduzione dei tempi e costi di istruttoria, nonché di condizioni economiche per la concessione del finanziamento.

Dati statistici

Nel corso del 2025 le domande di finanziamento inoltrate alla Banca da parte di imprese munite di rating di legalità sono state n. 40 (relative a n. 38 imprese dotate di rating di legalità), di cui n. 40 con esito positivo.

Il rating di legalità ha generato benefici a favore delle imprese in termini di riduzione dei termini di istruttoria piuttosto che di applicazione di costi di istruttoria agevolati o condizioni agevolate in n. 2 posizioni.

Il rating di legalità non ha generato benefici a favore delle restanti 36 imprese, in quanto l'attribuzione di un profilo di rischio elevato o la complessità dell'operazione oggetto di disamina sono risultati prevalenti rispetto al rating di legalità.

Domanda		Nuovi clienti	Vecchi clienti	Totale ¹
1	Numero di imprese dotate di rating di legalità ² che, nel corso del 2025, hanno presentato istanza di finanziamento o di revisione delle condizioni di finanziamento ³	5	33	38
2	Numero di imprese dotate di rating di legalità, le cui istanze di finanziamento o di revisione delle condizioni sono state accolte ⁴	5	33	38
3	Numero di imprese, di cui al punto 2, che hanno goduto dei benefici discendenti dal rating di legalità	0	2	2
4	Benefici discendenti dal rating di legalità - numero di imprese che hanno beneficiato di:			
4.a	Riduzione dei tempi di istruttoria	0	2	2
4.b	Riduzione dei costi di istruttoria	0	1	1
4.c	Migliori condizioni economiche per la concessione del finanziamento	0	1	1
5	Numero di imprese di cui al punto 2 che non hanno goduto di benefici discendenti da rating di legalità ⁵	5	31	36
6	Motivazioni:			
6.a	Il rating interno della banca prevale sul rating di legalità	5	31	36
6.b	L'impresa non ha comunicato di possedere il rating di legalità	0	0	0
6.c	L'impresa ha comunicato di possedere il rating di legalità, ma la documentazione inerente il rating presentata dall'impresa era lacunosa	0	0	0
6.d	Altro - numero	0	0	0
6.e	Altro - specificare ⁶	L'attribuzione di un profilo di rischio elevato o la complessità dell'operazione oggetto di disamina sono risultati prevalenti rispetto al rating di legalità		
7	Numero di imprese dotate di rating di legalità le cui istanze di finanziamento o di revisione delle condizioni non sono state accolte ⁷	0	0	0
8	Motivazioni:			
8.a	Il merito creditizio dell'impresa è giudicato insufficiente	0	0	0
8.b	Altro - numero	0	0	0
8.c	Altro - specificare			
9	Ai fini del riconoscimento dei benefici discendenti dalla titolarità del rating di legalità, indicare se le procedure interne all'Istituto prevedono che:	Il rating sia accertato in autonomia dalla banca		

- Note**
- 1) Per ciascuna riga il "Totale" è generato automaticamente come somma dei "Nuovi clienti" e dei "Vecchi clienti"
 - 2) La rilevazione fa riferimento alle sole imprese munite di rating di legalità
 - 3) I valori della domanda 1 sono generati automaticamente come somma dei valori delle domande 2 e 7
 - 4) I valori della domanda 2 sono generati automaticamente come somma dei valori delle domande 3 e 5
 - 5) I valori della domanda 5 sono generati automaticamente come somma dei valori delle domande da 6.a a 6.d
 - 6) In particolare specificare i motivi per i quali il rating di legalità non ha abbreviato i tempi dell'istruttoria
 - 7) I valori della domanda 7 sono generati automaticamente come somma dei valori delle domande 8.a e 8.b

Osservazioni
Nel corso del 2025 le domande di finanziamento inoltrate alla Banca da parte di imprese munite di rating di legalità sono state n. 40 (relative a n. 38 imprese dotate di rating di legalità in quanto 2 imprese hanno avanzato 2 domande nel corso dell'anno), di cui n. 40 con esito positivo.